

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 758

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRAZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2001

—————

Interventi in materia di opere pubbliche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Allo scopo di rendere spendibili le somme dei fondi speciali previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a seguito dell'approvazione, da parte del Parlamento e con l'assenso del Governo, di emendamenti presentati dal Gruppo Lega Forza Nord Padania, è stato predisposto il presente disegno di legge.

In particolare si tratta di finanziamenti destinati:

alla realizzazione del ponte che attraversa Paderno d'Adda sulla tratta ferroviaria Bergamo-Seregno;

alla realizzazione degli interventi finalizzati al completamento della strada statale n. 307 «del Santo»;

alla realizzazione dei lavori di completamento dell'uscita al casello di Vittorio Veneto sud dell'autostrada A27 e all'ampliamento e al collegamento con la zona industriale nel comune di Vittorio Veneto;

al potenziamento delle strutture e delle attività del Politecnico di Milano.

Inoltre riteniamo indispensabile dare attuazione immediata agli accantonamenti relativi agli interventi sulla strada statale n. 460 Torino-Ceresole-Reale e sulla bretella Torino-Milano per far fronte all'emergenza creatasi a seguito delle alluvioni dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Auspichiamo, quindi, un rapido esame del presente disegno di legge al fine di poterne consentire l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la realizzazione del ponte che attraversa Paderno d'Adda insistente sulla tratta ferroviaria Bergamo-Seregno è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento della strada statale n. 307 «del Santo» è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001, di euro 2.324.056,05 per l'anno 2002 e di euro 2.582.284,50 per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

1. Per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'uscita al casello Vittorio Veneto sud dell'autostrada A27 nonché per l'ampliamento e il collegamento con la zona industriale nel comune di Vittorio Veneto è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, di euro 1.032.913,80 per l'anno 2002 e di euro 516.456,90 per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento della strada statale n. 460 Torino-Ceresole-Reale è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001, di euro 2.324.056,05 per l'anno 2002 e di euro 2.582.284,50 per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

1. Per i lavori di manutenzione straordinaria della bretella Torino-Milano è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, di euro 2.582.284,50 per l'anno 2002 e di euro 2.582.284,50 per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

1. Per il potenziamento delle strutture e delle attività del Politecnico di Milano è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accredita le somme stanziare ai sensi della presente legge agli enti rispettivamente competenti alla realizzazione degli interventi.

2. Le somme di cui alla presente legge non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

